Comunicato stampa congiunto
dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del distretto di Palermo

Da una attenta lettura della relazione sullo stato della Giustizia, a firma del Presidente di Corte di Appello di Palermo, emerge l'inciso secondo cui "*il rilevato trend di costante crescita della spesa induce a temere che possa essere sintomatico di una tendenziale deriva incontrollata dell'istituto verso una anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro, snaturandone la sua effettiva e nobile funzione. Inoltre, l'utilizzo distorto dell'istituto cagiona danni non soltanto alla finanza pubblica, ma altresì all'organizzazione, richiedendo un impegno dei magistrati e del personale amministrativo per l'espletamento degli adempimenti necessari alla liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al beneficio, che negli anni scorsi hanno subito inevitabilmente ritardi e che sono stati sostanzialmente recuperati grazie a uno sforzo fuori dal comune dell'intera struttura alla quale sono stati assegnate specifiche risorse umane sottratte ad altre pur rilevanti articolazioni dell'Amministrazione".*

Una tale affermazione, riportata dalla stampa e non contenuta nella relazione pronunciata nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ma soltanto nelle oltre 400 pagine di relazione sullo stato della giustizia, preoccupa l'Avvocatura del distretto apparendo sintomatica di una visione distorta di una garanzia prevista dall'art. 24 della Costituzione repubblicana.

Il patrocinio a spese dello Stato, lungi dal rappresentare una "*anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro*" è, infatti, un istituto di avanzata cultura giuridica disciplinato da Legge dello Stato, il cui costo grava in buona parte sull'Avvocatura.

Quella stessa Avvocatura che subisce, per disposizione di Legge, il pagamento di compensi inferiori alla metà di quanto previsto dal D.M. n. 55/14, e che presta dunque in favore dei non abbienti la propria professionalità a fronte di onorari mortificanti rispetto a quanto previsto dalla normativa in tema di equo compenso ed in tempi inaccettabili, come da sempre denunciato.

Non è il difensore, ma la parte, ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

E l'Avvocato – al fine di agevolare l'assistito – è costretto ad adempimenti e oneri gravosi, costantemente richiesti pur in assenza di espressa previsione legislativa.

Andrebbe ricordato come si tenti, da anni, di addossare ai difensori oneri di controllo addirittura sulla regolarità delle dichiarazioni reddituali degli assistiti, compiti che – per costante insegnamento della attenta giurisprudenza – sono rimessi alla polizia tributaria, non agli Avvocati, troppo spesso costretti a proporre opposizione ex art. 99 T.U.S.G. avverso provvedimenti che arbitrariamente rigettano legittime istanze di ammissione al patrocinio o limitano la relativa quantificazione, ciò che – questo sì – sottrae rilevanti energie al giudice ed aumenta il contenzioso.

Le affermazioni di cui alla relazione risultano poi incomprensibili, se si pone mente al fatto che solo al magistrato è rimessa l'ammissione definitiva al beneficio.

Guardando ai dati, stando alla medesima relazione, nella giustizia penale, a fronte di 54.146 processi, il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il patrocinio a spese dello Stato ammonta ad € 28.676.905,73.

Nel processo civile, a fronte di ben 97.793 processi (e di altri 15.700 nel settore lavoro), più del doppio che nel penale, le liquidazioni per patrocini a spese dello Stato sono pari ad € 11.819.668,66, poco più di un terzo del penale.

Alla luce di tali dati, che evidenziano dunque come oltre il 70% dei costi del patrocinio a spese dello Stato riguardi il settore penale, sarebbe stato opportuno e doveroso

ricordare come il cittadino (e dunque il suo difensore) non abbia alcun potere di impulso nel processo, il quale viene promosso solo su iniziativa dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Il cittadino, nel processo penale, si difende dall'accusa: non ha dunque alcuna possibilità di ricorrere "strumentalmente" alla giustizia.

Basterebbe, forse, concentrarsi sui dati relativi al numero di assoluzioni e di riforme delle sentenze di condanna per comprendere dove sarebbe necessario intervenire ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Non si riesce a comprendere, dunque, quale uso distorto possa imputarsi al difensore, che ha l'obbligo di informare il cittadino della facoltà di ricorrere al beneficio in questione, facoltà menzionata anche negli atti garantiti, e soprattutto di chiedere ed ottenere da questo la dichiarazione di essere titolare di redditi inferiori ai limiti di Legge.

26.01.2022 Palermo/Agrigento/Marsala/Sciacca/Termini Imerese/Trapani,

F.to Avv. Antonio Gabriele Armetta

F.to Avv. Vincenza Gaziano

F.to Avv. Giuseppe Spada

F.to Avv. Giuseppe Livio

F.to Avv. Pietro Siragusa

F.to Avv. Vito Galluffo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Ordine degli Avvocati di Agrigento

ORDINE AVVOCATI MARSALA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE

ORDINE AVVOCATI TRAPANI